



LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL MEDESIMO D.LGS., PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SULMONA – INTERVENTI DI NUOVA INFRASTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LOTTO 1 – MANUTENZIONE STRADALE, SEGNALETICA, BARRIERE, INFRASTRUTTURE IN GESTIONE ARAP E COMUNE" CUP: D57H24000490001. CIG: B78F14F628

PREMESSE

Con Delibera del Commissario Straordinario n 210 del 04/07/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare tramite procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, Comma 1, Lett. c) Del D.Lgs. N. 36/2023, la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo D.Lgs., per la realizzazione dei lavori denominati: "Agglomerato industriale di Sulmona. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria lotto n° 1 - Manutenzione stradale, segnaletica, barriere, infrastrutture in gestione ARAP e Comune" CUP D57H24000490001 - CIG: B78F14F628

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, con applicazione del criterio del prezzo più basso, e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), e nel rispetto dei principi e delle disposizioni richiamate dall'art. 48 del Codice, del Capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 279 del 5 agosto 2024, "Adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali", c.d. CAM Strade.

L'esecuzione dell'accordo quadro andrà dunque svolta nel rispetto dei sopracitati criteri ambientali minimi.

Con avviso pubblicato in data 08/07/2025, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice, sul sito istituzionale dell'ARAP, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, e presso la piattaforma SINTEL, la stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza bando di gara ex art. 50 comma 1 lett. c) del Codice, per l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto.

Con verbale n. 1 del 04/08/2025 la stazione appaltante, in applicazione dei criteri di selezione previsti nella Delibera del Commissario Straordinario n. 210 del 04/07/2025 e nell'avviso di indagine di mercato, ha individuato gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

L'operatore economico in indirizzo risulta tra i soggetti selezionati.

Ai sensi degli art. 25 e 26 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD – Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA SPA – di Regione Lombardia, denominata SINTEL accessibile attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it, iscritta al Registro delle Piattaforma certificate presso ANAC.

Trattandosi di contratto di accordo quadro di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, è il **prezzo più basso**.

Ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, l'ARAP procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale quali individuate sulla base del **metodo "A"** di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato validato dal Responsabile Unico di Progetto in data 01/07/2025 ed approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 210 del 04/07/2025.
Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Arch. Sergio Pepe.

Tanto premesso

La Stazione appaltante Azienda Regionale delle Attività Produttive – C.F. 91127340684 con sede in Cepagatti (PE) via Nazionale SS 602 km 51+355 Telefono 085 9773101 Email: info@arapabruzzo.it - PEC: arapabruzzo@pec.it;

In relazione ai lavori in oggetto, da eseguirsi nell'agglomerato industriale di Avezzano:

Codice NUTS: ITF11;

CUP: D57H24000490001;

CUI: L91127340684202500018

CIG: B78F14F628

CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione strade;

INVITA

codesto Operatore Economico a formulare la propria migliore offerta per l'esecuzione dell'appalto di seguito descritto.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando/disciplinare e nel documento *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento e IDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) lettera di invito e disciplinare di gara;
- b) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 1 al presente disciplinare di gara) con relative dichiarazioni integrative;
- c) il DGUE *Request* (documento di gara unico europeo in formato .xml allegato 2 al presente disciplinare di gara);
- d) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 3 al presente disciplinare di gara);
- e) dichiarazione assenza conflitto di interessi (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 4 al presente disciplinare di gara);
- f) dichiarazione di avalimento (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 5 al presente disciplinare di gara);
- g) Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato ed elaborati (comprensivi di capitolato speciale d'Appalto, PSC PFTE, Schema Accordo Quadro e Schema Contratto Attuativo);
- h) Protocollo di legalità (ancorché non materialmente allegato presente sul sito dell'ARAP: <https://www.arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2020/08/5-Protocollo-di-legalit%C3%A0-ARAP.pdf>)
- i) Codice di comportamento dell'ARAP (ancorché non materialmente allegato presente sul sito dell'ARAP: <https://arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2025/03/Al. 05 CODICE-ETICO-EDI-COMPORTAMENTO REV.05.pdf>);
- j) Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ancorché non materialmente allegate presenti sul sito ARIA S.p.A.: www.ariaspa.it).

k) Informativa sul trattamento dei dati

In caso di difformità tra quanto previsto negli elaborati progettuali e quanto disposto nella presente lettera di invito e disciplinare di gara, prevalgono le prescrizioni contenute nella medesima.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazione procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documenti di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell’accordo quadro sono i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali nell’agglomerato industriale di Sulmona.

La durata dell’accordo quadro è di **24 mesi** (2 anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Per durata dell’Accordo Quadro s’intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli contratti attuativi. L’Accordo potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla

durata stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo dei contratti attuativi. E' facoltà dell'ARAP procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro di una pluralità di contratti attuativi.

Resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Il valore di ogni singolo affidamento, nell'ambito del presente Accordo Quadro, verrà determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara, ai quali verrà applicato il ribasso unico offerto dall'aggiudicatario, al netto del costo della manodopera e della quota relativa alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al capitolato speciale d'appalto e a quanto indicato negli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 210 del 04/07/2025.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in ulteriori lotti aggiuntivi in considerazione dell'unicità realizzativa dell'intervento.

A1	Importo lavori a base di gara (Iva esclusa)		€ 394.831,77
	<i>di cui costo (al netto dell'IVA di legge) della manodopera compresi nell'importo soggetto a ribasso.</i>	€ 43.989,11	
A2	Oneri della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso.		€ 9.870,79
A	Importo complessivo (A1+A2)		€ 404.702,56

Tabella n. 1 – Importo dell'appalto

Pertanto, l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro dei lavori, comprensivo della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale (ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023), ammonta ad euro **404.702,56** oltre IVA.

L'importo di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., stimati in euro **9.870,79** (non soggetti a ribasso d'asta), nonché l'importo dei lavori a misura, pari ad euro **394.831,77**, soggetto a ribasso d'asta.

L'importo presunto della manodopera relativa al contratto quadro è stimato in complessivi **€ 43.989,11**.

Il corrispettivo dell'accordo quadro sarà determinato a misura, mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posti a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

In conformità con quanto previsto dall'art. 11, comma 1e 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto **CCNL edile industria F012** o diverso contratto indicato dall'Appaltatore nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto sopra indicato.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono riconducibili alle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€.)	%	Indicazioni speciali ai fini di gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappalto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II	SI	327.382,07	82,92	Prevalente	49,99%
Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	I	SI	50.958,70	12,90	Scorporabile	100%
Barriere di sicurezza	OS 12-A	I	SI	16.491,00	4,18	Scorporabile	100%
Importo complessivo				394.831,77	100		

Le lavorazioni previste in **OG3** comprendono attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a causa dell'estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Tutte le categorie SOA richiedono qualificazione obbligatoria, come confermato dall'Allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione senza più distinguere tra categorie obbligatorie e non.

Si precisa, inoltre, che qualora le categorie **OS10** (*Segnaletica stradale non luminosa*) e **OS12-A** (*Barriere di sicurezza*) non siano possedute dal concorrente, le relative lavorazioni dovranno essere interamente subappaltate ad un operatore economico in possesso della necessaria qualificazione. In tal caso, è necessario compilare l'apposita sezione relativa al subappalto nella domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1 al presente disciplinare), oppure indicare la scorporabilità ai fini della costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). È, altresì, ammesso il ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla

categoria prevalente”.

Ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice, l’operatore economico dovrà impegnarsi, con una dichiarazione nella domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1 del presente Disciplinare), ad eseguire i lavori secondo le modalità previste nel progetto approvato dalla stazione appaltante e a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”, pubblicato in G.U. n. 197 del 23.8.2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024.

I lavori vengono affidati interamente **a misura** ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. m) dell’allegato I.7 D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

3.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L’accordo quadro è finanziato con fondi della Regione Abruzzo FSC 21-27.

Ai sensi dell’art. 2.18 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 125 comma 1, del Codice e al compimento degli adempimenti ivi previsti, l’amministrazione corrisponderà all’appaltatore un’anticipazione del 20% dell’importo con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo.

Ai sensi dell’art. 2.15 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, l’Accordo Quadro prevede il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l’ultimazione dei lavori oggetto di ciascun contratto attuativo avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

L’ammontare del premio è così determinato:

Per contratti attuativi di importo superiore a € 1.000.000,00:

- 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’importo contrattuale per ciascun giorno naturale e consecutivo di anticipo, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni;
- 0,2‰ (zero virgola due per mille) per ciascun ulteriore giorno di anticipo oltre il decimo.

Per contratti attuativi di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00:

- 0,2‰ (zero virgola due per mille) dell’importo contrattuale per ciascun giorno naturale e consecutivo di anticipo, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni;
- 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) per ciascun ulteriore giorno di anticipo oltre il decimo.

In ogni caso, l’importo complessivo riconoscibile a titolo di premio di accelerazione non può eccedere:

- l’1% (uno per cento) dell’importo netto contrattuale del singolo contratto attuativo;
- il limite massimo previsto nel quadro economico alla voce imprevisti di ciascun contratto attuativo.

3.2 DURATA

La durata massima dell’Accordo Quadro è di **24 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro o dall’eventuale avvio di esecuzione anticipata.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli contratti attuativi. L’Accordo Quadro potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo dei contratti attuativi.

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna anticipata dei lavori, dopo l’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione

dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 commi 3 e 4, e dell'art. 4 c 2 dell'All. II.2-bis al Codice, si utilizza l'indice ISTAT sui costi di costruzione. In mancanza della pubblicazione degli indici relativi alle singole lavorazioni, ai sensi dell'art. 16 c 2 dell'All. II.2-bis al Codice, nel calcolo verrà utilizzato l'indice relativo a **“tronco stradale con tratto in galleria”**,

Il monitoraggio degli indici, ai sensi dell'art. 3 c 1 dell'All. II.2-bis al Codice, verrà effettuato ogni sei mesi.

Il prezzario di riferimento è quello della Regione Abruzzo – annualità 2025.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d), nonché dal comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto di appalto potrà comunque essere modificato senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie (comunitarie) fissate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

La modifica non può alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito e disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la

stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità (richiamato al precedente paragrafo 2.1 lett. h) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

- Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma, 2 dell'Allegato II.3.
- Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE 2.0 come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quella oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Dichiarazione del possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list, istituito presso la Prefettura di competenza), per eseguire le lavorazioni in OG3.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE (Allegato 2 del presente Disciplinare) e della domanda di partecipazione (Allegato 1 del presente Disciplinare).

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa.

Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicato di seguito:

- categoria prevalente «**OG 3**» Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane **Classifica II**, il cui importo ammonta a **€ 327.382,07**, a qualificazione obbligatoria;
- categoria scorporabile «**OS 10**» Segnaletica stradale non luminosa nella **Classifica I**, il cui importo ammonta a **€ 50.958,70**, a qualificazione obbligatoria;
- categoria scorporabile «**OS 12-A**» Barriere di sicurezza nella **Classifica I**, il cui importo ammonta a **€ 16.491,00**, a qualificazione obbligatoria;

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato

II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Per l'operatore economico stabilito in altro Stato di cui all'art. 69 del codice si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12.

La qualifica in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

La comprova del requisito di qualificazione per le categorie **OG3, OS10 e OS12-A** deve essere fornita mediante attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismi di attestazione regolarmente autorizzati, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso a norma dell'art. 30 dell'allegato II.12

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Si precisa che per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53 è obbligatoria l'iscrizione alla White list da parte dell'impresa esecutrice che la svolge.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:

- 1) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- 2) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si precisa che per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53 è obbligatoria l'iscrizione alla White list da parte dell'impresa esecutrice che la svolge.

6.5 REQUISITI PER LA FASE DI ESECUZIONE

- dichiarazione del possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Oppure/e, in caso di subappalto

- dichiarazione d'impegno ad individuare imprese, in esecuzione, in possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

La SA, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 del presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Subappaltabile
Strade	OG 3	II	€ 327.382,07	82,92%	Prevalente	49,99%
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	I	€ 50.958,70	12,90%	Scorporabile	100%
Barriere di sicurezza	OS12-A	I	€ 16.491,00	4.18%	Scorporabile	100%

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice:

- Il concorrente si impegna a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'Allegato II.3, inoltre:

- a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:
 - devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
- c) Gli operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50:
 - sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto;
- d) Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, intestata all'Azienda Regionale delle Attività Produttive, pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente dell'importo pari a **€ 4.047,03**.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare

che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non è ammessa la riduzione della garanzia provvisoria trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è previsto il sopralluogo.**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono obbligati, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** (delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024) e dovranno allegarne la ricevuta ai documenti di gara.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni

contrattuali previste nella documentazione di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 14:00 del giorno** **___/___/2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell'offerta. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei documenti inseriti all'interno della sezione "Guide e Manuali" scaricabili dalla piattaforma Sintel, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente da rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli allegati alla presente procedura.

La documentazione ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 [cinque]. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni di procedura" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (allegato 1) ed eventuale procura;
- 2) DGUE Response da DGUE Request messo a disposizione dalla stazione appaltante (allegato 2), da prodursi in formato .xml e .pdf, entrambi firmati digitalmente ed inseriti in cartella compressa;
- 3) garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) marca da bollo da euro 16,00;
- 6) copia dell'attestazione SOA;
- 7) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 9) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 3 al presente disciplinare di gara);
- 10) dichiarazione assenza conflitto di interessi (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 4 al presente disciplinare di gara);

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di ricezione della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di ricezione della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di ricezione della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima

della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 94, c. 6 e 95, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lett. B, del Codice);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto

legge 76/20;

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ARAP e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente

dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli operatori economici dovranno generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE).

Per informazioni in merito all'eDGUE Response si rinvia alla seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f>

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95,

commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 5 al presente disciplinare di gara);
- 2) il contratto di avvalimento.

Inoltre, in caso di avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'impresa ausiliata, l'impresa ausiliaria **è tenuta a dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale**, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale dichiarazione, ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico non deve inserire nella piattaforma alcuna documentazione in quanto la presente procedura sarà aggiudicata con il **criterio del minor prezzo**.

17. OFFERTA ECONOMICA

Step 3 (Busta economica)

Al terzo step del percorso guidato "Invia Offerta" l'operatore economico deve inserire, **a pena di esclusione**, la propria offerta economica.

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente** secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al precedente punto 15.1.

Il concorrente deve indicare:

- a. nel campo "**Offerta economica**" il valore complessivo della propria offerta economica, espressa come percentuale di ribasso unico di sconto sull'importo a base di gara, utilizzando un numero massimo di **tre cifre decimali** separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%"). In caso di indicazione con un numero maggiore di cifre

decimali, sarà considerato valido il valore troncato alla terza cifra decimale.

- b. Nel campo ***“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”*** va indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c. Nel campo ***“di cui costi del personale”*** va indicato l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- d. Nel campo ***“di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”*** inserire il valore individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pari ad € **9.870,79**.

Si precisa che non sono ammesse le offerte parziali o incomplete.

Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

E quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”. Il Documento Offerta, a pena di esclusione, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1**, in particolare, in caso di raggruppamenti temporanei costituendi, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti componenti il costituendo raggruppamento.

Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Attenzione: verificare i contenuti dell'offerta prima di procedere all'invio della stessa

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, **espresso in termini di ribasso unico e uniforme da applicare sull'importo dei lavori posti a base di gara.**

Ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale quali individuate sulla base del **metodo "A"** di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Diversamente, ovvero in caso di un numero di offerte inferiore a cinque, il RUP procederà alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice (costi della manodopera ed oneri aziendali), appaia anormalmente bassa.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara si terrà nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma SINTEL.

Le eventuali sedute successive saranno parimenti comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema. Il seggio procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati ai concorrenti entro cinque giorni dalla loro adozione.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente, il Seggio di gara darà corso alle operazioni relative all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi.

In tale sede, il Seggio procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche

e darà lettura dei ribassi percentuali offerti.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applicherà l'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in materia di offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale quali individuate sulla base del **metodo "A"** di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Nell'ipotesi in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque, il RUP procederà alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice (costi della manodopera ed oneri aziendali), appaia anormalmente bassa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Non trova applicazione il termine dilatorio (*stand still*) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'appaltatore, alla sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, è tenuto a costituire la garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, in misura pari al 5% dell'importo del singolo contratto attuativo, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 14 del medesimo Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha

l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://arapabruzzo.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

<https://arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2025/03/All. 05 CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO REV.05.pdf>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede di Pescara, con sede in Via Antonio Lo Feudo n. 1 – Pescara, restando espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. 36/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria, e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione alla selezione, raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) Titolare del Trattamento dei dati è l'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) con sede in Via Nazionale SS 602 km 51+355 - 65012 Cepagatti (PE), mail: info@arapabruzzo.it PEC: arapabruzzo@pec.it tel.: 085 9773101;
- b) Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'ARAP può essere contattato attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@trconsultinggroup.com;
- c) Finalità e base giuridica: i dati personali, che gli interessati sono tenuti a fornire ai fini dell'ammissione alla procedura, sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per l'affidamento di lavori;
- d) Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura di gara e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione che è senza limiti di tempo per l'aggiudicatario e quinquennale per i concorrenti non vincitori;

- e) Diritti dell'interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi all'Azienda Regionale delle Attività Produttive ed al Responsabile della Protezione dei dati indicato al punto b). Il Titolare, l'Azienda Regionale delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto c), procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento stesso;
- f) Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- g) il trattamento dei dati personali risulta necessario al fine del conferimento dell'incarico e della successiva esecuzione del contratto, e pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e successivamente dell'esecuzione del contratto con contestuale risoluzione dello stesso;
- h) Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione al personale dipendente dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive coinvolto nel procedimento;
- i) Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte informatizzate e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto c);
- j) Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;
- k) Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati al personale dipendente dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive coinvolto nel procedimento. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara.

Maggiori informazioni sono contenute sull'informativa allegata alla documentazione di gara

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite "*Sintel*" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "*Sintel*" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Sergio Pepe